

1. Definizioni

1.1. AEEG: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14/11/1995 n.481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità". Delibera: delibera emanata dall'AEEG, pubblicata e consultabile sul sito www.autorita.energia.it. Fornitore: Orakom Energia S.r.l., con sede legale in Via Marconi, 22A - 84091 Battipaglia (SA). Parti: Orakom Energia e Cliente. TIPO: "Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale", approvato con Del. ARG/com 164/08 di data 18/11/2008 e s.m.m.ii. Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con Del. ARG/com 104/10 di data 8/7/2010 e s.m.m.ii. Del. 144/07 di data 25/6/2007 e s.m.m.ii. "Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14/11/1995 n.481". TIBEG: "Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di Energia elettrica e Gas naturale", Allegato A alla Del. 402/2013/R/ com di data 26/9/2013 e s.m.m.ii. Addebito diretto SEPA (SDD): strumento di incasso dell'area unica dei pagamenti in Euro, che presuppone la sottoscrizione di un Mandato per Addebito Diretto ("SEPA CORE Direct Debit") o Mandato per Addebito Diretto tra Imprese ("SEPA Business-to-Business"), da parte del debitore su iniziativa del beneficiario. Codice del Consumo: "Codice del Consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29/7/2003, n. 229", Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206 e s.m.m.ii.

1.2. Definizioni Gas Naturale - Cliente domestico: Cliente che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di ricezione per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti e il titolare del punto sia una persona fisica. Rientrano negli usi domestici anche i consumi dei condomini nei quali sia presente almeno un'unità abitativa che utilizzi il gas naturale per gli usi domestici di cui sopra, purché il titolare del punto di ricezione non sia una persona fisica (salvo il caso in cui svolga le funzioni di amministratore del condominio) e il gas non sia utilizzato in attività produttive. Cliente non Domestico: Cliente che utilizza il gas per usi diversi. Contatore Gas: strumento di misurazione dei volumi di gas naturale, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore presso il PDR del Cliente. Distributore: azienda, alla cui rete è connesso il PDR del Cliente, che opera il trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali. Impianto Interno del Cliente: complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, Contatore Gas fino agli apparecchi utilizzatori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caldaie, piani cottura, forni a gas), nonché dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione dei locali dove sono installati gli apparecchi utilizzatori, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. PDR: Punto Di Ricezione indicato sul Modulo "Dati Cliente". Servizio di tutela: consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche determinate dall'AEEG. L'esercente è tenuto ad offrire ai Clienti finali che ne abbiano diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela. Hanno diritto al servizio di tutela i Clienti finali con riferimento alle seguenti tipologie di appartenenza: a) PDR nella disponibilità di un Cliente Domestico; b) PDR relativo ad un Condominio con uso domestico, con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno. TIAG: "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", Allegato A alla Del. ARG/gas 64/09 di data 28/5/2009 e s.m.m.ii. Del. ARG/gas 99/11 di data 21/7/2011 "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica". Del. 229/01 di data 18/10/2008 e s.m.m.ii. "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14/11/1995 n.481". Del. 40/04 di data 18/3/2004 e s.m.m.ii. "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas". Codice di Rete per la distribuzione del gas naturale, approvato con Del. n.108/06 di data 6/6/2006 e s.m.m.ii. RODG: parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" del "Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", approvato con Del. 574/2013/R/gas di data 12/12/2013 e s.m.m.ii.

1.3. Definizioni Energia Elettrica - Cliente o Cliente finale: è il consumatore che richiede la fornitura dell'energia elettrica con applicazione delle condizioni economiche riservate ai Clienti del mercato libero proposte dal Fornitore, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Condotta Commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall'AEEG. Cliente BT: Cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato in bassa tensione. Cliente domestico: si intende il Cliente che utilizza l'energia elettrica per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una persona fisica. Cliente non domestico: si intende il Cliente che utilizza l'energia elettrica per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali). Cliente finale titolare di POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura. Cliente finale titolare di POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'esercente la vendita. Distributore: impresa esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n.79/99, alla cui rete è connesso il/i PDR del Cliente. Punto di Prelievo (POD): il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale. Risoluzione del contratto di vendita per morosità: nei casi in cui l'intervento della sospensione della fornitura del POD sia stato eseguito in esito positivo, il Fornitore, previa risoluzione e del Contratto, potrà richiedere al Distributore la rimozione del medesimo POD dal contratto di trasporto e dispacciamento, e senza preavviso alcuno, a seguito del quale il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura. TIQE: Testo Integrato Qualità Elettrica, Allegato A della delibera AEEG n.333/07 del 19/12/2007 ("Testo Integrato della Regolazione della qualità dei servizi di Distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011") e s.m.m.ii. TIT: Testo Integrato delle disposizioni dell'AEEG per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione dei servizi di connessione, approvato con delibera AEEG n.348/07 del 29/12/2007 e s.m.m.ii. TIV: Testo Integrato Vendita, Allegato A della delibera AEEG n.156/07 del 27/06/2007 ("Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'AEEG per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n.73/07") e s.m.m.ii. Sistema indennitario: sistema regolato dalla Del. ARG/elt/191/09 e s.m.m.ii, stabilito per garantire un indennizzo all'eventuale vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato.

2. Oggetto

2.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito, "CGC") hanno per oggetto la somministrazione, congiunta o disgiunta, di energia elettrica e di gas naturale e la fornitura dei servizi associati/connessi/dipendenti dalla detta somministrazione da parte di Orakom Energia S.r.l. (in seguito, "Orakom Energia" o "Fornitore") al Cliente (di seguito, "Cliente") presso il/i punto di prelievo e/o di ricezione (di seguito, rispettivamente, "POD" e "PDR"), indicato/i nella Proposta di Contratto per la Fornitura di Gas naturale e/o Energia Elettrica (in seguito, "Proposta"). Qualora il Cliente abbia optato, nella Proposta, per la fornitura congiunta di gas naturale ed energia elettrica da parte di Orakom Energia, le presenti CGC troveranno integrale applicazione. Al contrario, qualora il Cliente abbia optato per la somministrazione unica e disgiunta di energia elettrica e di gas naturale, troveranno applicazione le sole disposizioni delle CGC aventi ad oggetto la somministrazione di gas naturale o di energia elettrica, secondo la scelta operata dal Cliente, fatte salve le disposizioni applicabili indistintamente a entrambe le ipotesi.

2.2. Le CGC sono complete e integrate dalla Proposta, comprensiva del Mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD), dalle Condizioni Economiche indicate nella stessa, identificate dal codice offerta, con richiamo alle CGC, dalla Nota Informativa, dalla Informativa e Consenso in materia di Protezione dei Dati Personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, nonché dalla Scheda di Confrontabilità qualora il Cliente sia Cliente Domestico. In caso di contrasto tra quanto disposto dai predetti documenti, la Proposta prevarrà sulle CGC. Tutti i predetti documenti, salvo il perfezionamento di cui al successivo art. 31, costituiscono il Contratto. Con la sottoscrizione della Proposta, il Cliente dichiara di conoscere e accettare il contenuto delle presenti CGC, nonché l'applicabilità delle stesse al rapporto di somministrazione gas naturale e/o energia elettrica in caso di perfezionamento del Contratto.

2.3. L'energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Orakom Energia devono essere utilizzati dal Cliente esclusivamente per soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR, secondo quanto indicato nella Proposta e per gli usi indicati, e non potranno perciò essere utilizzati presso luoghi diversi da quelli riferiti ai/ai POD e/o PDR stessi, né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi. L'energia elettrica e il gas naturale forniti da Orakom Energia avranno rispettivamente le caratteristiche tecniche, di potenza e di pressione, previste dai Distributori competenti per territorio, tali da soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR insistenti sugli impianti del Cliente. Il Cliente s'impegna a comunicare a Orakom Energia tutti i dati riportati sul Modulo "Dati Cliente", e ogni loro successiva eventuale variazione e dichiara altresì, assumendosene la relativa responsabilità, di avere titolo per la stipula del Contratto di somministrazione gas naturale e/o energia elettrica.

2.4. Ogni riferimento, nelle presenti CGC, a norme legislative o regolamentari include, salvo esplicita indicazione contraria, le successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Tutte le fonti normative nazionali citate nelle CGC, e nei documenti di cui precede l'art. 2.2, integranti il Contratto, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre tutte le Delibere dell'AEEG sono pubblicate sul sito www.autorita.energia.it.

3. Perfezionamento del Contratto e diritto di ripensamento.

3.1. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta, oppure in caso di Proposta effettuata tramite apposito modulo via web, oppure in caso di Proposta effettuata dal Cliente tramite sistemi telefonici avanzati (teleselling), manifesta la volontà di stipulare un contratto di somministrazione gas naturale e/o energia elettrica (il Contratto) con Orakom Energia, alle condizioni indicate nella Proposta, nelle presenti CGC, e nelle Condizioni Economiche. Siffatta Proposta del Cliente si intende vincolante e irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c., per 45 giorni solari dalla sua sottoscrizione e/o presentazione (web e teleselling) scaduti i quali, senza che sia intervenuta l'accettazione di Orakom Energia, la detta Proposta diverrà inefficace. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione della Proposta, che Orakom Energia potrà trasmettere tramite qualsiasi forma di comunicazione a distanza oppure mediante l'attivazione del servizio richiesto dal Cliente nella Proposta ai sensi dell'art. 1327 c.c. Nel caso di Proposta per la somministrazione congiunta di gas naturale e energia elettrica, l'accettazione di Orakom Energia potrà intervenire anche separatamente ad una sola di esse.

3.2. Orakom Energia si riserva in ogni caso il diritto di non accettare la Proposta e/o di revocare la richiesta di switching avanzata in nome e per conto del Cliente, qualora il/i PDR e/o POD indicato/i nella Proposta risulti sospeso per morosità al momento della Proposta e/o il Cliente

risulti essere moroso nei confronti di altre società del Gruppo Orakom Energia e/o di Orakom Energia stessa con riferimento alla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica erogata al medesimo Cliente presso PDR e/o POD diverso/i rispetto a quello indicato nella Proposta, ed altresì in ogni altro caso di giustificato motivo (come, a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di cliente non domestico, insufficiente solvibilità finanziaria e/o mancato rilascio delle garanzie, ove richieste), come meglio specificato al successivo art. 4.2. Orakom Energia si riserva altresì la facoltà di non accettare la Proposta e/o di revocare la richiesta di switching qualora il Cliente sia stato assoggettato al fallimento o ad altre procedure concorsuali e/o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. In ogni caso, il Contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale e/o scritto intervenuto in precedenza tra il Cliente e Orakom Energia, anche per tramite di incaricati alla vendita di quest'ultima.

3.3. Ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005 s.m.i.), qualora il Contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente domestico mediante forme di comunicazione a distanza (ad es. teleselling), ovvero fuori dai locali commerciali, ovvero nel caso di contratti conclusi via web, il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri né motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dal momento della conclusione del contratto, inviando la relativa comunicazione a Orakom Energia per raccomandata A/R all'indirizzo Orakom Energia S.r.l., Via Marconi, 22A - 84091 Battipaglia (SA). Al di fuori di tali casi, il termine per l'esercizio del ripensamento decorre dalla data di sottoscrizione della Proposta. In ogni caso il diritto di ripensamento s'intende esercitato in via tempestiva se la raccomandata A/R suddetta risulta consegnata all'ufficio postale (di partenza) accettante, e quindi inviata, entro il termine predetto.

4. Decorrenza, durata, recesso, risoluzione

4.1. La somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica da parte di Orakom Energia avrà inizio dalla prima data utile secondo le tempistiche stabilite dall'AEEG e compatibilmente con l'intervento efficacia dei reccessi esercitati verso i precedenti fornitori. Sarà cura di Orakom Energia comunicare al Cliente la data di inizio della somministrazione. La somministrazione si deve ritenere condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo art. 6, ovvero dispacciamento, trasmissione, trasporto, distribuzione. Ove il/i PDR e/o il/i POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell'ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accreditamenti, nonché a seguito dell'attivazione del contatore da parte del Distributore la cui data Orakom Energia comunicherà al Cliente. Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal cliente con la Proposta e quelli messi a disposizione dal Distributore, la fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi, con l'applicazione delle conseguenti tariffe; tale circostanza non potrà essere adotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle fatture.

4.2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 4.1, l'esecuzione del contratto da parte di Orakom Energia è altresì condizionata sospensivamente al fatto che: i) la Proposta sia compilata correttamente, in modo leggibile, integralmente e che sia debitamente sottoscritta dal Cliente in tutti gli appositi campi; ii) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo in caso di fornitura di energia elettrica; iii) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del punto di ricezione per sospensione della fornitura per morosità in caso di fornitura di gas; iv) il Cliente non risulti moroso verso Orakom Energia e/o altre società del Gruppo Orakom Energia; v) la verifica dell'affidabilità creditizia del Cliente (credit-check), ove applicabile, abbia esito positivo; vi) Orakom Energia abbia ottenuto idonea copertura assicurativa o plafond di credito, relativamente al Cliente, da primaria compagnia assicurativa o altro ente finanziario autorizzato (ove tali misure siano applicabili) con cui Orakom Energia abbia, a posta, stipulato accordi finalizzati alla copertura del rischio di credito commerciale; vii) la visura protesti relativa al Cliente sia negativa e/o il Cliente non sia assoggettato a procedure esecutive e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge Fallimentare; viii) il/i Mandato/i per Addebito Diretto del Cliente, ove necessariamente previsto/i, risultino/o attivo/i; ix) le eventuali garanzie di cui al successivo art. 9 risultino rilasciate/ricostituite.

4.3. Fermo quanto disposto dal successivo art. 4.4, il Contratto è a tempo indeterminato; Orakom Energia avviserà il Cliente dell'eventuale diversa data di inizio della fornitura, o di mancato inizio della stessa, in accordo alla regolazione vigente, e delle cause che l'hanno determinata, mediante qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza (SMS, email, etc.).

4.4. Ciascuna delle parti ha diritto di recedere con i termini di preavviso massimi fissati dalla vigente regolamentazione, attualmente stabiliti dall'AEEG (Del. 144/07, art. 4) in:

- 4.4.1. 1 (uno) mese nel caso di recesso per cambio fornitore da parte del Cliente finale domestico;**
- 4.4.2. 3 (tre) mesi nel caso di recesso per cambio fornitore da parte del Cliente finale non domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, nonché alimentato in bassa tensione in caso di fornitura di energia elettrica;**
- 4.4.3. 1 (un) mese nel caso di recesso per cessazione della fornitura da parte del Cliente finale;**
- 4.4.4. 6 (sei) mesi nel caso di recesso da parte di Orakom Energia, da esercitarsi limitatamente ai contratti di fornitura sottoscritti con Clienti finali del mercato libero.**

4.5. Nel caso in cui il Cliente non domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, nonché alimentato in bassa tensione in caso di fornitura di energia elettrica receda senza rispettare i termini previsti dall'AEEG di cui al precedente art. 4.4 Orakom Energia avrà diritto a fatturare una penale pari a € 100 (cento) moltiplicati per i mesi di mancato preavviso. In tal caso, qualora il Cliente vanti crediti nei confronti di Orakom Energia, la stessa si riserva la possibilità di compensare.

4.6. Il Cliente non domestico con consumi annui superiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, ovvero il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in media tensione (MT), ovvero alimentato in bassa tensione (BT) ma con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell'ambito delle medesime Condizioni Economiche, potrà recedere inviando specifica comunicazione tramite lettera raccomandata A/R a Orakom Energia con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso rispetto all'ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche in essere al momento dell'esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche. Qualora il Cliente non domestico con consumi annui di gas naturale superiori a 200.000 Smc/anno, ovvero il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in MT, ovvero alimentato in BT con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell'ambito delle medesime Condizioni Economiche, receda prima del suddetto termine, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, Orakom Energia avrà diritto a fatturare per ciascun PDR/POD e per ciascun mese di mancata fornitura una penale così calcolata: (i) fornitura di gas naturale: un importo unitario di 0,20 €/Smc moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione; (ii) fornitura di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, un importo fisso di 50 € e un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10,00 € per ogni kW di potenza disponibile; (iii) fornitura di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, un importo fisso di 100,00 € e un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 20,00 € per ogni kW di potenza disponibile.

4.7. Il computo dei mesi di preavviso di cui agli artt. 4.4 e 4.6 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, ad eccezione della previsione di cui all'articolo 4.4 punto iii) rispetto al quale il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento da parte di Orakom Energia della comunicazione di recesso del Cliente finale. Il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per il ruolo della suddetta comunicazione, quando effettuata dal Cliente per cambio Fornitore. Qualora invece il sopra specificato diritto sia manifestato non al fine di cambiare fornitore, il Cliente inoltrerà direttamente la relativa comunicazione utilizzando la modulistica predisposta da Orakom Energia per la comunicazione di disdetta della fornitura gas ed energia elettrica. Tale modulistica, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere trasmessa dal cliente con le modalità indicate nella stessa modulistica.

4.8. Falto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi: a) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di impresa; b) ritardo superiore ad un mese nel pagamento da parte del Cliente di una bolletta; c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del contratto di trasporto e/o di dispacciamento che determini l'impossibilità della prestazione da parte di Orakom Energia per causa non imputabile alla stessa, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l'impossibilità dipenda da cause imputabile a Orakom Energia; e) reperimento pagamento ritardato, mancato o parziale da parte del Cliente e/o trasmissione da parte di quest'ultimo di attestazione di pagamento il cui codice identificativo venga disconosciuto dall'Istituto Bancario e/o da Poste Italiane e/o da altro Istituto di pagamento; f) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva del Mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD) e/o mancata ricezione del detto mandato sottoscritto in originale dal cliente, al massimo entro la data di attivazione della fornitura; g) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al successivo art. 9; h) mancato utilizzo dell'energia elettrica secondo quanto disciplinato dal precedente art. 2.3 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; i) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; l) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori; m) qualora i dati forniti dal Cliente non domestico a Orakom Energia non risultassero veritieri e qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relative alla somministrazione di Energia Elettrica con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di Orakom Energia; n) il Cliente sia assoggettato a fallimento e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge Fallimentare, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 186 bis comma 3 L.F. (concordato con continuità aziendale) e fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito alla precedente lettera e). Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell'effettiva ricezione.

5. Altri aspetti della somministrazione. Forza maggiore

5.1. Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, variazioni di tensione o pressione, morsi interruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, tensione, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) attingono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore locale ovvero al Gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

5.2. Il Cliente dichiara e riconosce che Orakom Energia non potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica o, in generale, dalla connessione del/dei POD e del/dei PDR alla rete, poiché Orakom Energia non esercita attività di trasporto e/o dispacciamento e/o distribuzione. Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità (a titolo indicativo e non limitativo, interruzioni e/o sospensioni della somministrazione per lavori programmati dal Distributore, eventi naturali, stati di calamità dichiarati, scioperi, ecc.) non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di Orakom Energia e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti a Orakom Energia, né parimenti Orakom Energia potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile.

53. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione, fatto salvo il recesso del Cliente ai sensi del precedente art. 4, non potranno costituire causa di risoluzione del contratto né potrà essere richiesto/imposto a Orakom Energia di garantire modalità alternative di somministrazione.

6. Mandati per Trasporto, Disaccoppiamento, Trasmissione e Servizi Accessori

61. Con riferimento al/ai POD indicati, il Cliente conferisce con la sottoscrizione del contratto a Orakom Energia, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di disaccoppiamento, trasmissione e distribuzione di cui all'art. 4 della del. AEEG n. 111/06 (includa la ricezione e la gestione dei dati di consumo rilevati dal Distributore competente per il servizio di misura), rilasciando ampia manleva. Le Parti sin d'ora si assumono tutti gli oneri previsti a carico del mandante e del mandatario dagli artt. 1703 e segg. del c.c. per l'ipotesi di mandato senza rappresentanza.

62. Il Cliente conferisce a Orakom Energia altresì il mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione del/dei POD (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Contestualmente il Cliente conferisce a Orakom Energia anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione. Per quanto riguarda i mandati di cui ai precedenti punti, si intende che Orakom Energia ha a sua volta la facoltà di nominare uno o più sub mandatari per la stipulazione dei menzionati contratti.

63. Con la sottoscrizione della presente proposta di contratto, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal/ i contratto/i di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato a Orakom Energia per comunicare tale propria volontà al/ i precedente/i fornitore/i. I costi eventualmente sopportati dal cliente finale per penali da ritardato recesso, addebitati dal precedente Fornitore, qualora derivanti da errata compilazione nella Proposta del campo "attuale Fornitore", rimarranno ad esclusivo carico del cliente, che con la sottoscrizione della Proposta rilascia ampia manleva a favore di Orakom Energia relativamente alle predette somme.

64. I sopradescritti mandati rimarranno efficaci per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti da Orakom Energia verranno addebitati al Cliente in sede di fatturazione.

7. Rilevazione consumi e fatturazione, Pagamento

71. La fatturazione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, e errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9. Eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata da Orakom Energia al Cliente, anche tramite nota in fattura. La fattura viene recapitata in formato cartaceo, con addebito alla merce delle relative spese di gestione, salvo per i Clienti che abbiano optato per il servizio di fattura online. Le modalità di attivazione del servizio di fattura online sono disponibili sul sito www.energia.orakom.it e presso gli uffici territoriali.

72. La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà di norma su base mensile, salvo che per i Clienti domestici per i quali è prevista una fatturazione bimestrale e con l'eccezione del primo periodo di fornitura, fatturato con riferimento al primo trimestre, per i clienti domestici attivati nei mesi di febbraio, aprile, maggio, luglio, settembre e novembre. In ogni caso, la fatturazione verrà effettuata all'inizio del periodo immediatamente successivo a quello di riferimento, in base alla misurazione dell'energia elettrica effettuale e comunicata a Orakom Energia dal Distributore. In conformità al TIV, il Distributore dovrà effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei consumi, in caso di POD trattati mono orari e trattandosi di gruppi di misura non tele gestiti. In particolare, il Distributore effettuerà un tentativo con periodicità di: almeno una volta l'anno per POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; almeno una volta al mese per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. In caso di gruppi di misura tele gestiti, il Distributore competente deve rilevare i dati di misura con periodicità mensile, in particolare nell'ultimo giorno del mese. In assenza di comunicazione dei dati di consumo predetti, per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o mancato allineamento dei sistemi informativi, Orakom Energia effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, fondata sulla stima dei consumi storici del Cliente, calcolata a seconda che lo stesso sia o meno presente presso il POD e secondo i dati tecnici indicati dal Cliente nella Proposta oppure calcolata in base al dato di misura comunicato dal Distributore per il periodo di riferimento immediatamente precedente a quello oggetto di stima.

73. La rilevazione dei consumi di gas naturale avviene tramite lettura diretta del Contatore Gas da parte del Distributore, responsabile dell'attività di misura, o tramite autolettura. Ferma restando la possibilità del Cliente di eseguire proprie autoletture, le Parti intendono nel comune interesse che il Cliente delega Orakom Energia all'esecuzione delle autoletture. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio per la somministrazione di gas naturale, salvo il caso in cui il Distributore effettui una lettura diretta o comunichi che l'autolettura non è valida, e salvo il caso in cui Orakom Energia riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente informandone lo stesso. Le modalità operative per l'inoltro delle autoletture sono riportate sulle bollette e sul sito www.energia.orakom.it. Il TIV impone al Distributore una frequenza di lettura di: almeno una volta l'anno, con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi, per PDR con consumi inferiori a 500 Smc/anno, almeno una volta ogni sei mesi, con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi, per PDR con consumi tra 500 e 5.000 Smc/anno, almeno una volta al mese, con intercorrenza massima di 35 giorni e minima di 25 giorni fra due tentativi consecutivi, per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, salvo i mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% a consumi medi mensili. In caso di mancato rispetto di tali periodicità di raccolta della misura da parte del Distributore, in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, Orakom Energia ne darà comunicazione al Cliente nella prima bolletta utile, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico, riconosciuto dall'Impresa di Distribuzione secondo le previsioni di cui al RODG e ss.mm.ii. In tema di qualità commerciale. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture del Distributore o da autoletture, i consumi verranno stimati da Orakom Energia in relazione all'andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla destinazione d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente.

74. Salvo diverso accordo con il Cliente risultante dalla Proposta, la fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di gas avverrà, con periodicità almeno quadrimestrale per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno, con periodicità almeno trimestrale per i Clienti con consumo tra 500 e 5.000 Smc/anno, con periodicità mensile per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% (novanta percento) ai consumi medi mensili. Orakom Energia si riserva in ogni caso la facoltà di non emettere fattura per consumo inferiore a Smc 30, e di sommare gli importi dovuti per tale misura di consumo a quelli addebitati con la prima fattura utile successiva.

75. Qualora le modalità di fatturazione e pagamento della fornitura di gas e/o energia elettrica indicate nelle presenti CGC siano discordanti con quanto indicato nell'allegato Condizioni Economiche, prevarranno le condizioni previste in tale ultimo allegato.

76. Il Cliente effettuerà il pagamento dell'intera somma indicata in ciascuna fattura entro il termine di scadenza nella stessa indicata. Tale termine non sarà inferiore a quello minimo indicato dall'AEEG per i soggetti che ne hanno diritto ed, in ogni caso, non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta stessa. Il pagamento verrà in forma di accredito Addebito Diretto SEPA (SDD) del conto corrente bancario o postale del Cliente, a seconda del tipo di mandato (CORE o B2B) dallo stesso sottoscritto con la Proposta, salvo quanto di volta in volta eventualmente specificato nelle Condizioni Economiche. Ai sensi e per gli effetti delle presenti CGC, il Mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD) non si intenderà conferito finché il relativo modulo non perverrà debitamente compilato e sottoscritto, in originale, all'indirizzo Orakom Energia S.r.l., Via Marconi, 22A - 84091 Battipaglia (SA), entro e non oltre la data di attivazione della fornitura. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da Orakom Energia al Cliente, anche tramite nota in fattura, rimane ferma l'addebito del deposito cauzionale e/o altre garanzie di cui all'art. 9, in ogni caso di opzione di modalità pagamento diversa dall'Addebito Diretto SEPA (SDD). In ogni caso, la mancata attivazione e/o l'eventuale disattivazione del SDD darà titolo a Orakom Energia di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, o la prestazione di altra garanzia ove prevista, in conformità al successivo art. 9 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. In corso di somministrazione, qualora Orakom Energia riceva dall'Azienda di credito, indicata dal Cliente/Debitore nel mandato SDD (CORE o B2B), lo storno dell'addebito effettuato in conformità al mandato, ogni onere sostenuto da Orakom Energia per tale storno, nonché relativo alle spese di gestione, verrà raddoppiato al Cliente nella prima fattura utile. Eventuali reclami e/o richieste di rettificazione di fatturazioni non saranno diritto al Cliente di differire e/o sospendere i pagamenti; sia di fatture di consumo, compresi i costi di addebito di corrispettivi connessi alla e/o derivanti dalla fornitura di gas e/o energia elettrica, sia di importi dovuti a titolo di interessi di mora, o di spese di gestione solleciti. Il Cliente è consapevole che in caso di ritardato pagamento di due fatture di consumo di gas e/o energia elettrica, anche non consecutive, potrà decadere da sconti e/o benefici riconosciuti nell'allegato Condizioni Economiche, compreso il beneficio del maggior termine per il pagamento delle fatture di consumo ove previsto, senza che sia necessaria alcuna preventiva comunicazione da parte di Orakom Energia.

77. Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione e/o agli oneri di gestione previsti dal successivo art. 8 in caso di morosità e/o agli interessi moratori, non potrà essere differito e/o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione o reclamo, né le somme dovute a Orakom Energia potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti di Orakom Energia, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti intervenute per iscritto. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo. Anche in seguito alla cessazione del contratto di fornitura gas naturale e/o energia elettrica, per qualsiasi causa, Orakom Energia addebiterà e/o accrediterà al Cliente le somme dallo/allo stesso dovute in quanto risultanti da rettifiche e/o conguagli di fatturazione, anche in forza della lettera finale comunicata dal Distributore.

78. Nel caso di Cliente Pubblica Amministrazione: Orakom Energia S.r.l., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

8. Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione

81. Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n.206/2005, e in ogni caso ai clienti gas e/o energia elettrica per attività di servizio pubblico e per usi diversi, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Orakom Energia per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii. a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di Orakom Energia, salvo diverso accordo tra le parti e salvo il rispetto di normativa applicabile ai Clienti tutelati.

82. Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, e comunque ai clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico e condominiale, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Orakom Energia per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in fattura, verrà applicato il tasso di interesse moratorio come previsto dalla Del. AEEG n. 229/01 e s.m.i., al momento pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti

percentuali. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Orakom Energia si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell'ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento.

83. Orakom Energia potrà richiedere al Distributore competente, in conformità alla normativa in vigore, e senza l'invio di alcun preavviso, la cessazione amministrativa del POD/PDR, (i) in tutti i casi di sospensione della somministrazione di seguito previsti; (ii) in caso di riscontrata impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente, ove consentiti dalla normativa AEEG in vigore; (iii) in caso di recesso del Cliente non per cambio Fornitore; (iv) nei casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti CGC.

84. In ogni caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro i termini indicati in fattura, anche nell'eventualità in cui il Cliente risulti assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali o piani di risanamento del debito, e/o in ogni caso di mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia secondo quanto previsto dal successivo art. 9, Orakom Energia invierà al Cliente formale comunicazione di avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione della fornitura mediante raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell'avvenuta ricezione, o Posta Elettronica Certificata (d'ora in avanti PEC), la quale indicherà: (i) le modalità con cui il cliente deve comunicare l'avvenuto pagamento; (ii) il termine dopo il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distribuire la richiesta di sospensione della fornitura; (iii) il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. Tale termine sarà non inferiore a (i) 15 (quindici) giorni solari dall'invio al cliente finale della comunicazione mediante raccomandata semplice, oppure (ii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della raccomandata nel caso in cui non vi sia documentazione della data di invio della suddetta comunicazione, oppure (iii) a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. In assenza di pagamento comunicato dal Cliente esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione di costituzione in mora e preavviso di sospensione della fornitura, Orakom Energia attiverà le procedure di sospensione della fornitura al/ai POD o PDR di Cliente disalimentabile, fermo in tal caso il diritto di Orakom Energia di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura prima di richiedere al Distributore la riattivazione della fornitura. I corrispettivi per le spese di gestione dei solleciti, dei preavvisi di sospensione/interruzione della fornitura e delle segnalazioni di storno della domiciliazione bancaria/postale sono in ogni caso a carico del Cliente.

85. Una volta attivate le procedure di sospensione/interruzione della fornitura, ai fini della revoca della stessa o della riattivazione della fornitura, il Cliente dovrà comunicare a Orakom Energia l'avvenuto pagamento di tutti gli importi richiesti con l'avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura mediante fax da inviarsi esclusivamente con le modalità e al numero indicato nella avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura. Solo in caso di pagamento da parte del Cliente effettuato e comunicato come richiesto dall'avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura, Orakom Energia provvederà a richiedere al Distributore la revoca della sospensione/riattivazione della fornitura, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'AEEG. Fermo quanto sopra, in caso di fornitura di energia elettrica e Cliente alimentato in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione per mancato pagamento, il Distributore potrà intervenire con una riduzione della potenza disponibile fino ad un livello pari al 15% (quindici per cento), decorsi 15 (quindici) giorni da detta riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, potrà effettuare la sospensione della somministrazione della fornitura di energia elettrica. Al di là dei casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione/interruzione potrà essere altresì inviata in ogni momento e senza preavviso in caso di accertato prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas naturale, fermi il diritto di Orakom Energia di dichiarare risolto il contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fermo il risarcimento di ogni danno.

86. Nei casi in cui il Distributore comunichi a Orakom Energia l'impossibilità di procedere all'intervento di sospensione della fornitura gas per morosità del Cliente, previo specifico preavviso tramite invio di raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell'avvenuta ricezione, o tramite PEC, Orakom Energia potrà procedere con l'interruzione della fornitura mediante il taglio della presa/colonna. In tal caso, l'interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di fornitura, la cessazione amministrativa del PDR e l'addebito da parte del Distributore dei costi preventivati. Per fruire nuovamente della fornitura, il cliente dovrà formalizzare con una nuova Società di Vendita un nuovo contratto di fornitura e richiedere un preventivo lavori per il ripristino dell'erogazione precedentemente interrotta. Rimane fermo che in tutti i casi di sospensione della fornitura per morosità del cliente, regolarmente richiesta da Orakom Energia, ma non andata a buon fine per qualsiasi motivo, i costi eventualmente addebitati, in ogni tempo, dalla Società di Distribuzione a Orakom Energia rimarranno a esclusivo carico del cliente finale.

87. La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell'intervenuta sospensione/interruzione.

88. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, Orakom Energia si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all'affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi Legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono a peso a carico del Cliente.

89. Per il Cliente non domestico gas e/o energia elettrica, in caso di cessazione, affido ed usufrutto dell'azienda ove il Cliente sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

90. Orakom Energia avrà altresì la possibilità di accedere al Sistema Identitario qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema Identitario, Orakom Energia è obbligata ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica.

91. Ai sensi della Del. ARG/gas 99/11 s.m.i., per il servizio di fornitura gas, Orakom Energia provvederà ad attuare la cessazione amministrativa del contratto qualora sia riscontrata l'impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente.

9. Garanzie

91. Fermo l'esito positivo del credit-check e/o l'ottenimento di idonea copertura come da precedente art. 42 lett. v) e vi), qualora il Cliente abbia un consumo annuo stimato superiore a 120.000 kWh di energia elettrica e a 50.000 Smc (nel caso di applicazione dell'accisa per usi industriali e assimilati) o 30.000 Smc (negli altri casi) di gas naturale, Orakom Energia avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia del pagamento, di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (Conforme al testo fornito da Orakom Energia ed deposita da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio attribuibile al Cliente, o a scelta del Cliente medesimo, di un deposito cauzionale di importo pari al valore di tre mensilità di maggior consumo. Tali garanzie dovranno rimanere valide ed efficaci almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell'inizio della somministrazione ovvero entro il diverso termine comunicato da Orakom Energia. In caso di escussione totale o parziale, la detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'escussione.

92. Orakom Energia avrà altresì il sopraddetto diritto indipendentemente dal consumo annuo del Cliente anche in caso di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base ai criteri di giudizio maggiormente diffusi e fermo restando quanto previsto al successivo art. 10 e al precedente art. 9.1.

93. Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nelle categorie di consumo di cui ai cenni precedenti, non verrà richiesto deposito e/o garanzia a condizione che attivino l'Addebito Diretto SEPA (SDD), come e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. Pertanto, qualora in corso di esecuzione di rapporto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica risulti per qualsiasi causa non attivata la predetta modalità di pagamento, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, Orakom Energia avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi. Per la somministrazione di gas: € 75,00 per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 250,00 per i Clienti con consumo compreso tra 501 Smc/anno e 1500 Smc/anno; € 800,00 per i Clienti con consumo compreso tra 1501 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; € 1.800,00 per i Clienti con consumo compreso tra 5.001 Smc/anno e fino a 10.000 Smc/anno; € 2.800,00 per i Clienti con consumo compreso tra 10.001 Smc/anno e 20.000 Smc/anno; € 6.500 per i Clienti con consumo compreso tra 20.001 Smc/anno e 50.000 Smc/anno. € 12.000,00 per i Clienti con consumo compreso tra 50.001 Smc/anno e 100.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 100.000 Smc/anno il deposito sarà pari al valore di tre mensilità di maggior consumo medio annuo, comprensivo di imposte, attribuibile al Cliente. Per la somministrazione di energia elettrica: € 75,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 2500 kWh; € 230,00 per i Clienti con consumo annuo compreso tra 2501 e 5000 kWh; € 460,00 per i Clienti con consumo annuo compreso tra 5.001 e 10.000 kWh; € 950,00 per i Clienti con consumo annuo compreso tra 10.001 e 20.000 kWh; € 2.000,00 per Clienti con consumo annuo compreso tra 20.001 e 50.000 kWh; € 4.600,00 per Clienti con consumo annuo compreso tra 50.001 e 100.000 kWh; per Clienti con consumo annuo superiore a 100.000 kWh, il deposito cauzionale corrisponderà al valore di tre mensilità di maggior consumo attribuibili al Cliente, comprensivo del valore delle imposte applicabili.

94. Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Orakom Energia per tutta la durata del contratto e restituito al termine dello stesso, nella bolletta finale che contabilizza i consumi rilevati alla data di cessazione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di escussione. In caso di mancato pagamento per ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo di diversa forma di garanzia ivi prevista da parte del Cliente entro i termini prescritti, sarà facoltà di Orakom Energia sospendere la somministrazione ai sensi del precedente art. 8.3.

10. Condizioni Economiche

101. Le Condizioni Economiche di somministrazione e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nelle Condizioni Economiche allegata alla Proposta del Cliente. Il valore indicato si riferisce alla sola parte dei corrispettivi di riferimento relativi al costo di acquisto ("Energia" e/o "Materia prima gas"). Salvo il caso in cui nella Proposta siano espressamente previste una o più componenti in sostituzione a quelle definite dall'AEEG, il prezzo finale complessivo sarà calcolato mediante la somma di tutte le componenti definite dalla medesima AEEG e dalle Autorità competenti. A titolo esemplificativo le componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, sono i costi di trasporto, distribuzione e disaccoppiamento, oneri di sistema, imposte nonché di qualsiasi componente, onere, diritto, tributo, imposta o tassa e relative addizionali presenti e future, di ulteriori voci aggiuntive afferenti al sistema elettrico e/o gas e dell'IVA, che saranno a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal contratto a carico di Orakom Energia e senza facoltà di rivalsa.

102. Le condizioni economiche di somministrazione gas naturale, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono riportati nell'allegato "Condizioni Economiche". Le condizioni e i termini contenuti nell'allegato Condizioni Economiche prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGC, ove discordanti. In relazione alle esigenze manifestate dal Cliente finale e

- nell'interesse di quest'ultimo, Orakom Energia richiederà al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del PDR, quali, a titolo esemplificativo, lo spostamento del gruppo di misura, la verifica della pressione della fornitura, la verifica del funzionamento del gruppo di misura, etc. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui agli artt. 3.2 e 3.3 del Codice di Rete.
- 10.3.** Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il prezzo calcolato secondo quanto indicato nell'Allegato "Condizioni Economiche". Il prezzo tiene conto dell'impegno, che il Cliente sin da ora manifesta, a rilasciare al Fornitore, su richiesta dello stesso, la dichiarazione di interesse e/o il mandato esclusivo irrevocabile per la partecipazione all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e/o di energia elettrica di produzione nazionale, su base annua e/o per periodi temporali inferiori. Il prezzo è fissato al netto dell'IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica e degli oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO₂ in atmosfera. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche nel caso vengano versati dal Fornitore nella propria qualità di sostituto d'imposta.
- 10.4.** Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'AEEG dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'AEEG. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
- 11. Oneri e benefici fiscali**
- 11.1.** Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare a Orakom Energia la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di produzione di idonea documentazione attestante l'eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria così come indicato sul sito www.energia.orakom.it, fermo quanto disposto dal successivo art. 11.3.
- 11.2.** Nel caso in cui il Cliente sia Ditta/Società ed abbia diritto all'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta per i casi previsti dalle norme (cessioni e importazioni di energia elettrica e di gas finalizzate all'uso da parte di imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili) provvede direttamente ad indicarlo nella Proposta e a richiedere, compilare e sottoscrivere il modello, predisposto da Orakom Energia, di autodichiarazione relativa al predetto beneficio fiscale (il Modulo), e presentare la necessaria documentazione a supporto (gli Allegati).
- 11.3.** In caso di richiesta del Cliente ai sensi del punto 11.2 precedente, il Cliente è consapevole che: i) l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. 26/10/1972 n.633 e s.m.m.i., verrà applicata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso espresse nell'apposito Modulo; ii) i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego dell'energia elettrica e/o gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell'IVA; iii) Orakom Energia addebiterà alla Ditta/Società qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta a causa di dichiarazioni non veritiere, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse; iv) le dichiarazioni contenute nella Proposta e nel Modulo si ritengono valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Orakom Energia, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto. In caso di errata e/o incompleta compilazione del Modulo, così come in difetto di sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente e in difetto di produzione degli Allegati, Orakom Energia applicherà alla somministrazione l'aliquota IVA ordinaria, sino a rettifica e/o integrazione del Modulo e degli Allegati.
- 11.4.** Orakom Energia rende disponibile al sito www.energia.orakom.it una nota di dettaglio circa le aliquote applicabili alle imposte previste dalla legge cui è soggetta la fornitura di gas e/o di energia elettrica.
- 11.5.** Salvo diversa disposizione di legge, l'applicazione del beneficio fiscale richiesto dal Cliente sarà operata con la prima fatturazione utile successiva alla ricezione da parte di Orakom Energia della necessaria documentazione compilata e sottoscritta, comprovante il diritto al beneficio; rimane esclusa ogni applicazione del beneficio fiscale avente effetto retroattivo rispetto alla data di ricezione della documentazione predetta.
- 12. Aggiornamento delle clausole contrattuali, modifiche e cessione del contratto**
- 12.1.** Si intendono automaticamente recepite nel contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie. Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le Autorità competenti vorranno definire.
- 12.2.** Entro la scadenza indicata nelle Condizioni Economiche, Orakom Energia avrà facoltà di proporre al Cliente per iscritto delle nuove Condizioni Economiche. Per il Cliente con più di un POD o PDR, tale data coincide con quella del primo POD o PDR attivato.
- 12.3.** In ogni caso Orakom Energia avrà la facoltà di variare unilateralmente per giustificato motivo riferito alla variazione delle condizioni di mercato e/o al prezzo di approvvigionamento dell'energia e/o alle variazioni del contesto legislativo e regolamentare vigente in materia, le Condizioni Economiche del contratto. In tal caso Orakom Energia proporrà dette variazioni al Cliente per iscritto (Proposta di modifica unilaterale del contratto) e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, considerandosi le variazioni suddette decorrenti dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso della detta comunicazione, salvo il caso in cui non sia imposta una diversa decorrenza da parte di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia. Qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di variazione, il Cliente non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dal contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il contratto stesso modificato di conseguenza, con la decorrenza suindicata. Le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di Orakom Energia. In caso contrario il recesso senza oneri avrà effetto a partire dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore. Orakom Energia non è soggetta all'obbligo di invio di preventiva comunicazione per le variazioni di corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicazione o di adeguamento automatico; in tali casi il Cliente è informato delle variazioni applicate nella prima bolletta in cui le dette variazioni sono effettivamente applicate.
- 12.4.** In caso in cui il Cliente richieda la variazione delle Condizioni Economiche in essere, Orakom Energia si riserva la facoltà di valutare se accettare o meno la richiesta, nonché la facoltà di definire gli eventuali tempi di decorrenza in caso di accettazione. La mancata accettazione verrà opportunamente comunicata al Cliente.
- 12.5.** Con la stipula del Contratto per la somministrazione gas naturale e/o energia elettrica il Cliente riconosce espressamente a Orakom Energia la facoltà di cedere, in via temporanea o definitiva, il Contratto stesso ad altro soggetto. A tal fine, il Cliente acconsente sin dalla sottoscrizione della Proposta alla cessione del contratto da parte di Orakom Energia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c. L'eventuale cessione del Contratto ad altro soggetto verrà tempestivamente comunicata al Cliente, e in ogni caso non implicherà aggravio di costi a carico del Cliente e/o l'applicazione a quest'ultimo di condizioni di minor favore.
- 13. Comunicazioni e Foro competente**
- 13.1.** Per informazioni il Cliente ha a disposizione il Servizio Clienti e il sito internet, i cui riferimenti sono rinvenibili nella Proposta. Ai fini contrattuali, fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del contratto, ogni comunicazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata via posta o via fax (c.a. Servizio Clienti) ai riferimenti indicati nella Proposta e in ogni caso comunicati da Orakom Energia in fattura.
- 13.2.** Le CGC sono pubblicate sul sito internet www.energia.orakom.it.
- 13.3.** Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Orakom Energia in merito all'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà deferita in via esclusiva al Foro di Salerno e le parti espressamente dichiarano di escludere la competenza di tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto al punto successivo.
- 13.4.** Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Orakom Energia in merito all'interpretazione ed esecuzione del contratto nel caso di Cliente Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo.
- 14. Variazioni di dati, dichiarazioni e altri obblighi del Cliente.**
- 14.1.** Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, eventuali costi derivanti a Orakom Energia dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette verranno addebitati al cliente finale.
- 14.2.** Relativamente alla somministrazione di energia elettrica il Cliente ha l'obbligo di inoltrare tempestivamente Orakom Energia S.r.l., Via Marconi, 22A - 84091 Battipaglia (SA), anche tramite altri canali di comunicazione indicati in bolletta, la dichiarazione rilasciata dalla competente A.S.S./Azienda Ospedaliera attestante la non disalimentabilità del POD, nonché la necessaria modulistica predisposta da Orakom Energia. In mancanza di tale documentazione il Cliente sarà considerato come Cliente disalimentabile. Nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al TIBEG, il richiedente la compensazione dovrà essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione.
- 14.3.** Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica. Qualora il Cliente che sottoscrive il contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della Proposta, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della fornitura/e.
- 15. Disposizioni varie e generali.**
- 15.1.** Il Cliente è consapevole che l'energia elettrica ed il gas naturale possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD/PDR. Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del POD/PDR, rimanendo Orakom Energia estranea a ogni responsabilità in tal senso. L'inosservanza di detto impegno darà facoltà a Orakom Energia di sospendere la somministrazione e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima.
- 15.2.** Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del distributore locale. Il Cliente ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. La manomissione dei

sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con un'opportuna stima, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione inibitoria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione che in caso di fornitura di gas potrebbe avvenire anche senza preavviso. Gli incaricati del distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi. In caso di guasto o di blocco del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente al Distributore. Orakom Energia, anche per conto del Cliente finale, può richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi, secondo le norme previste dall'AEEG e si effettueranno i necessari raddoppi/riaccridi. In caso di richiesta fatta dal Cliente, il costo della verifica è posto a suo carico qualora risulti che l'eventuale errore è contenuto nei valori ammissibili e gli verrà attribuito nella misura in cui il Distributore lo addebiterà a Orakom Energia nel rispetto della normativa AEEG.

- 15.3.** Il Cliente che utilizza, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/GA dell'AEEG. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di Energia al numero al verde 800 933 336 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia dello stesso è disponibile sul sito di Orakom Energia e sul sito del Cig (Comitato Italiano Gas, www.cig.it); il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso.
- 15.4.** Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n.131/1986 e s.m.m.i.; il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.
- 16. Livelli di qualità, indennizzi automatici, reclami**
- 16.1.** Orakom Energia corrisponderà al Cliente, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'AEEG:
- 16.1.1.** Nei casi previsti dal TIOV, per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale; in particolare, per
- 16.1.1.i.** Mancata risposta motivata al reclamo scritto entro il tempo massimo di 40 giorni calcolati a partire dal ricevimento da parte di Orakom Energia del reclamo scritto inviato dal Cliente
- 16.1.1.ii.** Mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo di 90 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Orakom Energia della richiesta di rettifica di fatturazione del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta
- 16.1.1.iii.** mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo di 20 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Orakom Energia della richiesta scritta da parte del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta. Orakom Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a € 20 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo, pari a € 40 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo, pari a € 60 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo, intendendo inclusi nei conteggi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte di Orakom Energia di dati tecnici dal Distributore. Orakom Energia non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore, oppure cause imputabili al Cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, oppure nel caso in cui al Cliente finale si è già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico, e in caso di reclami carenti delle informazioni minime richieste, per i quali non è possibile identificare il Cliente finale.
- 16.1.2.** Nei casi previsti al Titolo V del Codice di Condotto Commerciale; in particolare sarà corrisposto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 20 nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle condizioni generali di contratto in tema di periodicità di emissione delle fatture, e un indennizzo automatico pari a € 30 nel caso di mancato rispetto dei tempi, dei modi e dei contenuti della comunicazione relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.
- 16.1.3.** Nei casi previsti dall'art. 3.4 della Del. AEEGSI ARG/elt 4/08, e dall'art. 4.1, lettera d), del TIMG; in particolare sarà corrisposto al Cliente un indennizzo automatico pari a (i) € 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o - limitatamente alla fornitura di energia elettrica - sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata, o pari a (ii) € 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o - limitatamente alla fornitura di energia elettrica - sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, oppure nonostante il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora non vi sia documentazione della data di invio, oppure nonostante il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
- 16.2.** Orakom Energia comunica in fattura e sul sito www.energia.orakom.it i canali a disposizione del Cliente per la richiesta di informazioni e l'invio di reclami e/o richieste di rettifica di fatturazioni. In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a Orakom Energia un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo anche utilizzare i moduli predisposti da Orakom Energia e reperibili sul sito www.energia.orakom.it che andranno inoltrati a Orakom Energia S.r.l., Via Marconi 22A - 84091 Battipaglia (SA). È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Orakom Energia un reclamo scritto o una richiesta di informazioni anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto. Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere nel corso della fornitura e riguardanti il contratto. La procedura di conciliazione paritetica può essere attivata dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte di Orakom Energia al reclamo scritto del Cliente o nel caso in cui quest'ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente. Per attivare la procedura di conciliazione paritetica, il Cliente deve inviare la domanda di attivazione alla Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione di Orakom Energia che, verificata la correttezza formale della domanda, provvederà a dare esecuzione alla procedura conciliativa. Il Cliente può trovare ulteriori informazioni sulle fasi e modalità della procedura, nonché il modello di domanda sul sito www.energia.orakom.it oppure telefonando al servizio clienti di Orakom Energia, oppure chiedendo informazioni ad una delle Associazioni Consumatori aderenti al protocollo.
- 17. Tutela dei dati personali - Informativa e consenso**
- Il Cliente, con la sottoscrizione apposta in calce alla proposta di contratto, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa redatta dal Titolare del Trattamento dei dati, Orakom Energia S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, e di averne compreso e accettato il contenuto. L'informativa predetta costituisce allegato, nonché parte integrante e sostanziale, della proposta. La sottoscrizione apposta in calce alla proposta contrattuale vale quale espressione del libero consenso del Cliente ex art. 23 del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, al fine dell'erogazione dei servizi oggetto della proposta e/o ad essi connessi, entro i limiti, per le finalità e con le modalità specificate nella detta informativa, cui si rinvia.